

Normativa e prassi

Cessione tax credit “energetici”: sette codici tributo per fruirne

12 Luglio 2022

I neonati identificativi troveranno posto nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate



Gli acquirenti i crediti d’imposta ceduti dalle imprese, a cui erano stati riconosciuti in conseguenza dell’aumento dei prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale e carburante) acquistati per lo svolgimento dell’attività, potranno utilizzarli in compensazione, tramite modello F24, indicando i codici tributo istituiti con la **risoluzione n. 38 del 12 luglio 2022**.

Il documento di prassi ricorda che gli sconti fiscali in argomento, introdotti per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto dei richiamati prodotti, possono essere utilizzati in compensazione entro la fine del 2022 oppure ceduti per intero a terzi. In tal caso, la disciplina operativa di riferimento è contenuta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 30 giugno scorso (vedi articolo “**Cessioni bonus imprese energivore, comunicazioni a partire dal 7 luglio**”), nel quale è stabilito, tra l’altro, che la cessione e la relativa accettazione vanno comunicate all’Agenzia delle entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022 e che anche i cessionari sono tenuti a utilizzare i crediti entro il 31 dicembre 2022, oppure ricederli sempre per intero a soggetti qualificati, puntualmente identificati nello stesso provvedimento.

Per l'utilizzo diretto delle agevolazioni, con le risoluzioni nn. 18 e 23 del 2022 sono stati istituiti appositi codici tributo da posizionare nel modello F24. Ora, con l'ultimo documento di prassi, arrivano quelli dedicati ai cessionari. Sono:

"7720", *"CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) - art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4"*

"7721", *"CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) - art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17"*

"7722", *"CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) - art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4"*

"7723", *"CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) - art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17"*

"7724", *"CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) - art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21"*

"7725", *"CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) - art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21"*

"7726", *"CESSIONE CREDITO - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) - art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21"*.

Nel modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia, gli elencati codici devono essere sistemati nella sezione *"Erario"*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a credito compensati"* o in quella *"importi a debito versati"*, se il contribuente deve riversare il credito compensato.

Nel campo *"anno di riferimento"* deve essere indicato l'anno a cui si riferisce il credito, nel formato *"AAAA"*.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l'Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l'ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l'importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cessione-tax-credit-energetici-sette-codici-tributo-fruirne>